
Circolare di
studio n. 24/2015

Periodo 1-15 gennaio 2016

STUDIO GAETANI

Sommario

Bene a sapersi	3
Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2016.....	3
Come procedere a modificare la richiesta di rimborso del credito Iva	4
Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente	4
Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori dipendenti da parte degli esercenti attività d'impresa	6
Imputazione del credito d'imposta ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo	7
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	7
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da parte delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo	7
Nuovi codici per compensare i rimborsi da assistenza fiscale nell'F24 EP	8
Agenda	Errore. Il segnalibro non è definito.
Scadenario dall'1 al 16 gennaio 2016	Errore. Il segnalibro non è definito.
Formulario	11
Dichiarazione per Iva agevolata in edilizia	11
Indici & dati	16
Coefficienti di rivalutazione del TFR	16
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	18
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	18
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	19
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2015	20
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di novembre 2015	22
Dossier Casi	24
Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per i mezzi di trasporto	24
Valutazione dell'opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2015 – 2017	25

Bene a sapersi

Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2016

Con l'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2015 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015*), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è stata ridotta dallo 0,50% allo 0,20% in ragione d'anno.

Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, ai fini procedurali, il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, tenendo presente che se entro tale termine non risultasse fissata una nuova misura del saggio, il medesimo resterà invariato per l'anno successivo.

Il tasso dell'interesse legale, tra l'altro, si rende operativo:

- nelle operazioni riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (cosiddetto ravvedimento "breve" o "lungo") nelle situazioni di omessi o tardivi versamenti;
- per quanto attiene alla remunerazione dei depositi cauzionali relativi alle locazioni e agli affitti;

tenendo presente, ai fini operativi, che:

- allo stesso saggio si devono computare gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale;
- se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010		
<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 -31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%
1.1.2016-31-12-2016 <i>(salvo proroga)</i>	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%

Come procedere a modificare la richiesta di rimborso del credito

Iva

Con la circolare n. 25/E del 2012, l'Agenzia delle entrate ha affrontato, tra le altre, la questione relativa alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa diretta a revocare una precedente richiesta di rimborso Iva e il relativo termine.

In tale sede è stato chiarito che il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso Iva, presentando, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (*variazione del Quadro VX*).

Ciò in considerazione della possibilità, introdotta nel 2011 per le imposte dirette, di modificare l'originaria richiesta di rimborso optando per la compensazione del credito mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario (art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998).

La necessità di consentire la medesima possibilità anche ai fini Iva era, peraltro, giustificata, da un lato, dal costo delle garanzie che, prima delle modifiche apportate all'articolo 38-bis del decreto Iva, dovevano essere necessariamente presentate dal contribuente prima dell'erogazione del rimborso; dall'altro dall'esigenza di evitare che, decorsi i termini d'accertamento, l'Amministrazione finanziaria fosse, comunque, tenuta ad erogare il rimborso, anche senza garanzia prestata dal contribuente, divenuta incontestabile l'annualità cui il rimborso si riferisce.

Pertanto, nell'ipotesi in cui nel caso in cui il contribuente o soggetto passivo Iva intenda:

- *chiedere un rimborso più alto rispetto a quello chiesto originariamente*, sussiste la possibilità di procedere a presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita di visto, entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione;
- *revocare la precedente richiesta di rimborso*, nel qual caso la rettifica della dichiarazione può avvenire inviando, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, una dichiarazione integrativa;
- *apporre il visto assente nella dichiarazione originaria*, trasmettendo la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente

La determinazione dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di paga costituisce un prelievo di tipo non definitivo, ma provvisorio e parziale, in quanto il periodo d'imposta di riferimento deve essere individuato nell'anno solare.

La tassazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, deve necessariamente essere eseguita in relazione all'intero reddito di competenza del percipiente percepito nell'arco dell'anno solare.

Infatti, l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i datori di lavoro o sostituti d'imposta che pongono in essere erogazioni di compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti ad eseguire l'*operazione di conguaglio* tra le ritenute alla fonte operate sulle somme e sui valori corrisposti e l'imposta che si rende dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti medesimi, tenendo in considerazione delle detrazioni d'imposta di competenza e, se oggetto di specifica richiesta, degli oneri deducibili, di regola, con le competenze del mese di dicembre *oppure*:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro:
- alla data della cessazione;